

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

COMMERCIO

- Legge 16 settembre 1960, n. 1016
- Legge 10 ottobre 1975, n. 517

INDUSTRIA

- Legge 30 luglio 1959, n. 623
- Legge 1° dicembre 1971, n. 1101
- Legge 8 agosto 1972, n. 464
- Legge 30 aprile 1976, n. 374
- D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902
- Legge 12 agosto 1977, n. 675
- Legge 16 maggio 1980, n. 178,
di conversione del D.L. 17 marzo 1980, n. 68
- Legge 10 febbraio 1981, n. 22
- Legge 5 marzo 1982, n. 46, di
conversione del D.L. 22 dicembre 1981, n. 807
- Legge 17 febbraio 1982, n. 46
- Legge 18 marzo 1982, n. 85
- Legge 29 maggio 1982, n. 308

LEGGI CONCERNENTI IL SETTORE DEL COMMERCIO

Le leggi pluriennali di spesa, rientranti nella competenza della Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali, riguardano il credito agevolato al commercio e sono precisamente la Legge 16 settembre 1960, n.1016 e successive proroghe e modificazioni (cap.8041) e la Legge 10 ottobre 1975, n.517 e successive proroghe e modificazioni (cap.8042).

LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016

La legge 16.9.1960, n.1016, che ha istituito il credito agevolato a medio termine al commercio, ha cessato di operare, in termini di nuove concessioni, dal 1° luglio 1976 per effetto della legge 29.4.1976, n.216, ma continua a svolgere la sua efficacia per tutte le operazioni approvate dal competente Comitato fino al 30 giugno 1976.

Al 31.12.1981 erano ancora in corso di emanazione circa 50 decreti di liquidazione.

Continua anche, disponendo la legge di stanziamenti fino al 1984, l'emissione dei mandati di pagamento.

LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N.517 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La normativa istituita dalla legge 10/10/1975, n.517 ed integrata con legge 24/4/1980, n.146, è stata ulteriormente modificata con il D.L. 31/7/1981, n.414, convertito in legge con legge n.54^A del 2/10/1981, che eleva gli importi massimi inizialmente fissati dei finanziamenti a tasso agevolato:

- 300 milioni per le piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 500 milioni per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso;
- 1000 milioni per le cooperative di consumo e i loro consorzi, nonché per tutte le forme di commercio associato costituite esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio.

I predetti nuovi limiti massimi sono applicabili alle operazioni di finanziamento e di leasing, per le quali al 5 agosto 1981, data di entrata in vigore del D.L. 414, non era ancora stato emanato il decreto di concessione del contributo dello Stato.

Il Parlamento, con la legge n.146 (legge finanziaria 1980) ha rifinanziato la legge n.517/75 con altri 250 miliardi, distribuiti in dieci anni dal 1980 al 1989, che si aggiungono agli iniziali 85 miliardi, distribuiti fra il 1975 e il 1984.

La predetta legge 517 consente l'accesso al contributo in conto interessi anche ad operatori sprovvisti di garanzie, avendo istituito presso il Mediocredito centrale un fondo speciale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti.

Il Comitato istituito dall'art.6 della legge ha approvato 4314 operazioni per un onere complessivo a carico dello Stato di circa 101,4 miliardi.

Per le domande approvate fino alla data del 28/4/1980 (data di pubblicazione sulla G.U. della citata legge n.146) l'iter amministrativo consiste nell'emanazione di un decreto di concessione e nella successiva emanazione del decreto di liquidazione, che stabilisce l'importo esatto del contributo ed è subordinato all'invio da parte

dell'Istituto della documentazione contrattuale ed all'accertamento ispettivo del Ministero.

Per le domande approvate successivamente alla suddetta data è prevista, invece, una procedura più snella, consistente nell'emanazione di un unico decreto di concessione-liquidazione.

A tutto il 1981 sono stati emanati 2296 provvedimenti di concessione e 182 di liquidazione. Sono stati, inoltre, emessi i primi mandati di pagamento.

La concessione del contributo statale in favore delle 1488 operazioni che, tenuto conto delle revoche e delle rinunce, risultano ancora in attesa di decreto è subordinata alla trasmissione da parte degli istituti della documentazione necessaria.

Risultano giacenti, in attesa del parere da parte del competente Comitato Interministeriale, n.1757 istanze di contributo riguardanti il commercio all'ingrosso e n.2183 istanze per il commercio al dettaglio, comportanti rispettivamente, se integralmente accolte, un onere contributivo di circa 108,3 e 72,4 miliardi.

Poiché i fondi disponibili per il commercio all'ingrosso, data la nota limitazione della legge, ammontano a circa 13 miliardi, pari al 12% della richiesta, si può affermare che solo una esigua parte delle istanze giacenti potrà trovare accoglimento.

Non sussistono invece problemi per il commercio al dettaglio, che presenta una disponibilità di 220 miliardi circa, assorbita solo per il 33% dalle domande di contributo pervenute.

A seguito dell'emanazione, in data 23/7/1980, del decreto interministeriale che definisce le modalità e le procedure per la concessione del contributo in conto canoni, per le operazioni effettuate col sistema della locazione finanziaria e sulla base della convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato e le società di locazione finanziaria, sono cominciate a pervenire le prime domande di contributo per programmi attuati con detto sistema.

LEGGI CONCERNENTI IL SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La legge n.623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di Lire 3.190.250.000 per il periodo 1960-1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n.623 è stata abrogata dall'art.15 della legge 2/5/1976, n.183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9/11/1976, n.902. Al momento dell'abrogazione non risultavano impegnate le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge n.623; questi fondi vengono versati di anno in anno al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" nella proporzione del 35% per il Centro-Nord e del 65% per il Mezzogiorno. Tali operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente: l'operatore economico presentava le proprie istanze ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmetteva le domande stesse al Ministero Industria, corredate da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento richiesto da parte dei propri Organi decisionali.

Presso il Ministero si provvedeva al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre la operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale. Successivamente veniva emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.

Le variazioni delle operazioni approvate che possono intervenire nel corso della durata del mutuo sono attualmente sottoposte, dopo l'abrogazione della legge in questione, al parere del Comitato Interministeriale previsto dall' art.9 del D.P.R. 9/11/1976, n.902, che ha sostituito il precedente Comitato Interministeriale della legge n.623/1959.

Sulla base del provvedimento dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti, più sopra citato, l'Istituto di credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.

Detto contratto è, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo sugli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale situazione di incertezza, ovviamente, viene meno per il periodo di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea corresponsione del contributo statale, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conse-

guenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) le quote da erogare durante il preammortamento sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possono essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da erogare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa allo ammortamento.

Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

Sulla legge n.623 sono state approvate circa 48.010 domande. Il contratto di mutuo è stato stipulato per n. 47.250 domande: di queste circa 30.000 possono considerarsi definite in quanto si è estinto il mutuo concesso con l'avvenuto rimborso da parte delle Aziende mutuatrici dell'ultima rata di ammortamento e con la conseguente avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione di tutte le rate del contributo statale dovuto.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti, l'attuazione della prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di otto mesi dalla presentazione al Ministero della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di ammissione al contributo. Per la

fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante l'interdipendenza di tale fase con la stipula del contratto di mutuo alla quale non sempre gli Istituti di credito pervengono con la necessaria celerità.

LEGGE 1 DICEMBRE 1971, N. 1.101 e successive integrazioni disposte con leggi 7/6/1975, n. 228 e 24/5/1976, n. 350.

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessile.

La legge 1.101/1971 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese tessili e alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili per l'attuazione di programmi di investimento.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L.281 miliardi per il periodo 1972 -1989 (capitolo di bilancio 7542).

La legge n.1.101 è stata abrogata dall'art.17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge in questione l'operatore economico doveva presentare la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvedeva ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale.

Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo veniva emanato il decreto di approvazione dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale presentati, con la conseguente ammissione al beneficio dei contributi richiesti.

Sulla scorta di questo provvedimento l'operatore prende contatti con un Istituto di credito per l'ottenimento della

delibera della concessione del finanziamento agevolato e la successiva stipula del relativo contratto.

Questo contratto viene inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi e per la liquidazione dei contributi statali da corrispondere annualmente alle imprese ammesse per tutta la durata del mutuo.

Le variazioni relative ai piani approvati, che possono intervenire durante l'esecuzione degli investimenti o nel corso della durata del mutuo, sono sottoposte attualmente al parere del Comitato tecnico previsto dall'art.4 della legge 12/8/1977, n.675 che ha sostituito, ai fini dell'applicazione della legge n.1.101, il precedente Comitato interministeriale.

Sulla legge n.1.101 sono state approvate circa 900 domande; per circa 880 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti sono stati finora stipulati per circa 600 operazioni.

L'applicazione della norma in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, già trattati riguardo all'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, un ulteriore elemento di incertezza ai fini delle previsioni di spesa; elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore economico autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi, poi, l'Istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno a concederlo nella misura autorizzata.

In tale situazione il Ministero si trova con delle pre

visioni di spesa che non sa quando ed in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio, dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti la prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di approvazione dei piani di ristrutturazione. Per la fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante la interdipendenza temporale di tale fase con la delibera della concessione del finanziamento da parte di un Istituto di credito e soprattutto con la stipula del relativo contratto di mutuo, per la quale la norma in esame non impone una scadenza.

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N.464 - ART.9 e successive integrazioni disposte con legge 7/6/1975, n.230 e con decreto legge 30 aprile 1976, n.256, convertito in legge 24/5/1976, n.350.

Provvidenze agli imprenditori per la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

L'art.9 della legge 464/1972 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alla imprese in crisi con personale in Cassa Integrazione Guadagni per l'attuazione di programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale.

La norma in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L.813 miliardi per il periodo 1972-1992 (capitolo di bilancio 7543).

L'art.9 della legge n.464 è stato abrogato dall'art. 17 della legge 12/8/1977, n. 675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Ai sensi di detta legge sono state approvate circa 300 domande; per circa 280 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti risultano finora stipulati per circa 200 operazioni.

La procedura per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla norma in esame è identica a quelle già indicata per

l'applicazione della legge 1°/12/1971, n.1.101. Così dicasi per gli elementi di incertezza ai fini delle previsioni di spesa e per il normale tempo tecnico di attuazione delle varie fasi dell'iter procedurale. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n. 1.101.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese

Sulla base di quanto previsto dalla legge n.374/ 1976 , il Ministero dell'Industria gestisce la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore dei consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di investimenti fissi, mentre il Ministero del Commercio con lo Estero gestisce la concessione di provvidenze incentivanti ai fini delle esportazioni.

Per quanto concerne la competenza del Ministero Industria, la legge prevede un contributo sugli interessi, nella misura del 6% per gli investimenti realizzati nel Centro-Nord e dell'8% per quelli realizzati nel Mezzogiorno, sui finanziamenti accordati in misura pari al 70% degli investimenti e per un periodo d'ammortamento non superiore a dieci anni.

Detta legge 374/1976 è stata abrogata dalla legge 21 maggio 1981, n.240 che ha trasferito le competenze del Ministero al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spese per un totale di L.50 miliardi per il periodo 1976- 1989; gli stanziamenti di bilancio corrispondenti a dette autorizzazioni di spesa vengono ridotti del 10% ai sensi del D.P.R. 616/1977. Detta quota viene assegnata alle Regioni a cura del Ministero del Tesoro in corrispondenza delle attribuzioni concernenti l'artigianato trasferite a detti Enti.

Le autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero Industria trovano collocazione nel capitolo 7544 del bilancio.

Alla data dell'abrogazione della legge, a valere sulle disponibilità previste erano stati approvati 12 programmi di investimento comportanti un onere per lo Stato di circa 2 miliardi.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa previste per il periodo 1976-1981, L. 2 miliardi sono stati impegnati a carico dell'esercizio 1981 a fronte dei programmi soprari-chiamati, L. 12 miliardi sono stati trasferiti, nella misura di L. 4 miliardi ciascuno, al Ministero per il Commercio Estero, al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La procedura per la concessione dei benefici previsti dalla norma in esame è identica a quella illustrata per le leggi n. 1101/1971 e per l'art. 9 della legge n. 464/1972, che per brevità si riassume:

l'operatore economico presenta la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvede ad istruire le relative pratiche e a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale. Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo viene emesso il decreto d'ammissione al beneficio dei contributi richiesti. Sulla scorta di quest'ultimo provvedimento l'operatore può prendere contatti con un istituto di credito per l'ottenimento del finanziamento agevolato e la stipula del relativo contratto.

Detto contratto viene successivamente inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi. Il tempo tecnico necessario per l'attuazione della procedura sopraesposta non può essere definito in linea generale, in

quanto dopo l'approvazione del programma di investimenti da parte del Ministero, gli operatori economici debbono attendere il finanziamento da parte di un Istituto di Credito che non sempre procede con la necessaria celerità.

La legge n.374/1976 non ha incontrato il favore dei destinatari, come dimostrato dal modesto numero di domande pervenute a questo Ministero dall'inizio dell'attuazione della legge fino alla sua abrogazione (n.40 in totale, delle quali n.5 hanno poi successivamente rinunciato) e non ha visto compiutamente conseguita la sua primaria finalità di stimolo alla formazione di raggruppamenti di imprese per la realizzazione di servizi comuni.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. 902/1976 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese per l'attuazione di programmi di investimenti per l'ammodernamento degli impianti ovvero, nelle aree sottosviluppate, per il loro ampliamento.

Il Ministero dell'Industria ha competenza per i territori dell'Italia Centrale e Settentrionale.

La norma in questione prevede autorizzazioni di spesa per L.1.120 miliardi per il periodo 1976-1988. Dette autorizzazioni di spesa trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio. A tale capitolo sono affluite, inoltre, nella misura del 35% le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 902/1976, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30 luglio 1959, n.623 e successive modificazioni ed integrazioni per un importo di L.328 miliardi.

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio: Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale".

La procedura relativa all'applicazione del D.P.R. 902/1976 è identica a quella illustrata per la legge n.623 del 30/7/1959, che di seguito si riassume:

- l'operatore economico presenta la propria istanza ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmette la

- domanda stessa al Ministero Industria, corredata da una propria relazione istruttoria e della delibera della concessione del finanziamento da parte dei propri organi decisionali.
- Presso il Ministero si provvede al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre l'operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale previsto dall'art.9 del D.P.R. 902/1976.
 - In conseguenza del parere favorevole espresso del Comitato, viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.
 - Sulla base di detto provvedimento l'Istituto di Credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.
 - Detto contratto insieme alla documentazione contabile viene, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo sulla base del quale vengono corrisposti alle Aziende semestralmente (alla scadenza 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno) i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo che non può essere superiore a 10 anni.

L'applicazione della norma in esame dà luogo, sul piano contabile, agli stessi problemi cui si è fatto cenno nella relazione sulla legge 30/7/1959, n.623.

Il D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande pervenute al Ministero: circa 2979.

Fino alla riunione del 10/5/1982 il Comitato ha approvato n.1950 domande per impegni globali previsti di 496 miliardi.

E' da aggiungere che l'art. 5 della legge 24/12/1979, numero 650 contempla l'estensione dei benefici previsti dalla D.P.R. 9/11/1976, n. 902 alle iniziative destinate "esclusivamente" o "prevalentemente" all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali posti in essere da Ditte industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ovviamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localizzate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art. 1 del T.U. 6/3/1978, numero 218.

Giova, infine, ricordare che l'art. 3 del decreto-legge 31/7/1981, n. 414 convertito in legge 2/10/1981, n.544 ha raddoppiato i limiti dimensionali relativi al capitale investito e all'investimento globale previsti dal D.P.R. 902/1976.

E' da presumere, quindi, in relazione alle suddette estensioni dei benefici di cui al D.P.R. 902/1976, che le autorizzazioni di spesa previste dalla norma in esame verranno completamente assorbite.

Le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla norma in questione richiedono un tempo abbastanza breve dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale si può dire che la

attuazione della fase della concessione del contributo si svolge in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'art. 3 della legge n.675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31/12/1982 con il D.L. 30/9/1981, n.545.

Detto " Fondo, è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla legge in questione articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici (articolo 2 della legge n.675/1977).

Ai fini della legge in esame si intendono:

- per progetti di ristrutturazione: i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti, eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici anche modificandone l'ubicazione, nell'ambito dell'occupazione aziendale preesistente;
- per progetti di riconversione: sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi

degli impianti esistenti, sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree sufficientemente sviluppate del Centro-Nord (di cui all'art.8 del D.P.R. 902/1976) mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori meridionali.

Le agevolazioni finanziarie concedibili alle imprese sono le seguenti: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di leasing, contributi in conto capitale per i progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi alle imprese artigiane in conto interessi ed in conto canoni nelle operazioni di leasing.

Le autorizzazioni di spesa della norma in esame trovano collocazione nel capitolo 7546 di bilancio.

Una quota non inferiore al 40% delle disponibilità del "Fondo" è riservata annualmente ai territori meridionali.

Ammontare disponibilità:

1 - L'art. 29 della legge 12/8/1977 n.675 ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" l'ammontare di 4.565 miliardi così ripartiti:

lettera a) = 2.180 miliardi

" b) = 2.385 miliardi

2 - Con delibera del 27/3/1980 il CIPI ha indicato, tra l'altro, per ciascuna voce di spesa l'attribuzione agli stanziamenti di cui alle lettere precisate al punto 1), riservando in favore delle iniziative per nuovi impianti ed ampliamenti nel Mezzogiorno le seguenti quote:

lettera a) = 150 miliardi

" b) = 238,5 miliardi.

Nella stessa sede ha individuato altri interventi di varia natura oggi quantificabili in circa 600 miliardi da imputare alla lettera a), di cui:

100 mld.=fondo manodopera, art.4, 2° comma legge 675/77

60 mld.=fondo centrale garanzia, art.20, legge 675/77

298 mld.=stima IVA, art.18, legge 675/77

50 mld.=stima Consorzi, art.19, legge 675/77

87 mld.=mobilità manodopera, art.28, legge 675/77

5 mld.=spese funzionamento, art.16, legge 675/77

3 - L'art.3 del D.L. 31/7/1981, così come risulta modificato dalla legge di conversione n.544 del 2/10/1981, ha di sposto l'utilizzo, a valere sulle disponibilità del "Fondo ex legge 675/1977", in favore di diversi interventi per un ammontare globale di 820 miliardi e precisamente:

460 miliardi sulla lettera a)

360 miliardi sulla lettera b).

4 - Dal combinato disposto delle norme e delibere CIPI sopra citate, risultano utilizzabili:

- per interventi di ristrutturazione e riconversione:

lettera a) = 970 miliardi di cui:

873 mld.per ristrutturazione (90%)

- 97 mld. per riconversione (10%)
lettera b) = 1786,5 miliardi di cui:
1607,85 mld. per ristrutturazione (90%)
178,65 mld. per riconversione (10%)
- per interventi relativi a nuovi impianti e ampliamenti
nel Mezzogiorno (cfr. punto 2):
lettera a) = 150 miliardi
lettera b) = 238,5 miliardi
per un totale quindi di 3145 miliardi.

Per usufruire dei benefici di cui alle lettere a)-b)- dell'articolo 4/675 l'impresa deve presentare la richiesta in triplice copia ad un Istituto di Credito.

Nel caso in cui invece richieda la sola agevolazione prevista al punto c) (contributo sull'emissione di obbligazioni) la domanda va presentata direttamente al Minindustria.

Se tale agevolazione è richiesta insieme con le agevolazioni di cui ai punti a) e b) la domanda va presentata allo Istituto.

Per i contributi previsti alla lettera e) la domanda va presentata al Ministero dell'Industria.

Per i progetti di investimento superiori a 30 miliardi l'Istituto deve trasmettere i risultati dell'istruttoria anche alla Regione che entro 40 giorni può esprimere il proprio parere al CIPI con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

L'Istituto, dopo aver completato l'istruttoria e dopo aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i mezzi propri, entro il termine di 4 mesi, trasmette al CI-

PI, tramite il Minindustria, la domanda di concessione delle agevolazioni.

Trimestralmente gli Istituti sono tenuti a comunicare al Minindustria l'elenco e l'importo delle domande non accolte.

Il Minindustria può richiedere la copia di tali domande e la relativa relazione conclusiva dell'istruttoria.

Il Minindustria deve dare comunicazione delle domande al Ministero del Lavoro che deve accertare le esigenze di formazione della manodopera necessaria.

Il CIPI delibera la concessione delle agevolazioni su proposta del Comitato tecnico 675 (art.4 - comma 5°) e il Minindustria comunica all'Istituto e all'impresa la delibera stessa adottando i provvedimenti di concessione.

L'Istituto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra stipula con l'impresa il contratto di mutuo di cui alle lettere a) e b) articolo 4/675 e ne invia copia autentica al Minindustria.

Pervenuto al Ministero il contratto di mutuo e la relativa documentazione contabile, si procede all'emanazione del provvedimento di impegno definitivo sulla base del quale verranno corrisposti annualmente i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo stesso.

Al 12/6/1982 risultano pervenute al Ministero n.87 pratiche; di queste 79 sono già state approvate e comportano impegni per L.2.633 miliardi circa, per cui i fondi ancora disponibili ammontano a 512 miliardi. Un importo di L.173 miliardi è stato accantonato per far fronte alle spese relati-

ve all'accordo governativo Italo-Francese per la costruzione del veicolo ATR-42.

La disponibilità attuale ammonta, quindi, a 339 miliardi.

Le domande attualmente in istruttoria al Ministero comportano oneri per 568 miliardi. Inoltre, si ha notizia che altre domande sono in corso di istruttoria presso gli Istituti di credito per importi molto sensibili.

Pertanto, si può affermare che i fondi a suo tempo stanziati non sono sufficienti.

Una valutazione di massima porta ad indicare in L. 1.500 miliardi il maggior fabbisogno per far fronte alle domande in istruttoria.

L'avvio della legge 675 è stato molto lento. Si è resa necessaria tutta una serie di adempimenti preparatori che hanno bloccato l'applicazione della legge per oltre 3 anni.

Una volta tuttavia terminato l'iter preparatorio, la legge funziona bene e le procedure previste non creano intralci alla correntezza.-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 675 - PROGETTI APPROVATI AL 12 / 6 / 1988

SETTORE	N. INIZ.	INVESTIMENTI ANTMESSI ALLE AGEVOLAZ.		AGEVOLAZIONI				CONTRIBUTI C/CAPITALE		ONERI GLOBALI	
		Imil.	%	Imil.	%	Imil.	%	Imil.	%	Imil.	%
1. TESSILE	32	263.690	6,48	120.658	7,78	8.763	1,72	11.351	2,83	116.706	4,43
2. SIDERURGICO	8	1.889.361	46,47	670.840	43,27	289.593	56,76	255.028	63,77	1.390.941	52,81
3. CHIMICO	6	774.699	19,06	289.675	18,69	116.132	22,76	66.457	16,62	525.600	19,96
4. CHIMICA FINE E SECONDARIA	9	459.802	11,31	186.384	12,02	41.475	8,13	23.260	5,82	248.988	9,45
5. ALIMENT. E AGRO ALIMENTARI	4	27.125	0,67	13.522	0,87	-	-	-	-	7.755	0,30
6. CARTA	7	230.274	5,66	96.810	6,24	19.697	3,86	29.715	7,43	169.180	6,42
7. ELETTRONICA	3	41.378	1,02	16.511	1,07	854	0,17	-	-	11.210	0,43
8. MECCANICA STRUMENTALE	6	174.341	4,29	67.600	4,36	19.629	3,85	14.113	3,53	88.202	3,35
9. AERONAUTICO	3	122.722	3,02	47.201	3,03	14.031	2,75	-	-	46.377	1,76
10. AUTO	1	82.118	2,02	41.050	2,63	-	-	-	-	28.840	1,09
	79	4.065.510	100,0	1.550.251	100,0	510.174	100,0	399.924	100,0	2.633.799	100,0

LEGGE 16 MAGGIO 1980, n. 178 DI CONVERSIONE DEL D.L. 17 MARZO 1980 N.68.

Disposizioni sui consumi energetici

L'art.8 autorizzava questo Ministero ad erogare le somme ne cessarie a compensare il maggiore onere derivante dalla necessi- tà di assicurare la copertura del fabbisogno di gasolio fino al limite di lire 50 miliardi e di g.p.l. fino a lire 7 miliardi, così ripartite:

lire 45 miliardi per l'anno 1979

lire 12 miliardi per l'anno 1980.

Fu istituito, allo scopo, il cap. 7702.

Gli importi relativi ad entrambi gli anni citati sono passa- ti nei residui e nell'anno 1982, a fronte di una cassa di lire 50 miliardi per il gasolio, sono stati effettuati pagamenti per un importo di lire 48.740.462.119. Per la rimanente somma di li- re 1.259.537.881 si è in attesa del parere dell'Avvocatura Gene- rale dello Stato, in ordine a istanze di rimborso da parte di tre Società. La somma, in caso di parere positivo, sarà attribuita a dette Società; in caso di parere negativo verrà distribuita fra tutte le altre Società alle quali è stato effettuato un taglio del 14% per eccedenza dell'importo richiesto rispetto a quello disponibile di 50 miliardi di lire.

Circa, poi, i 7 miliardi per il g.p.l., sono passati nei re sidui per l'esigenza di raccordare la normativa di legge alla nor- mativa CIP e di effettuare accertamenti campione da parte degli organi di polizia tributaria, come previsto dalla delibera CIP dell'ottobre dello scorso anno.

La somma è a cassa per l'anno 1983, nel quale se ne prevede la completa utilizzazione.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1981, N.22

Disciplina delle scorte petrolifere

La legge 10.2.1981, n. 22 che commette all'ENI di assumere tutte le iniziative idonee a costituire e gestire una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, ha stanziato la somma di lire 300 miliardi ripartita in ragione di lire 230 miliardi per l'anno finanziario 1981 e 70 miliardi per l'anno finanziario 1982.

L'ENI entro il 4 marzo 1982, termine ultimo prescritto dalla citata legge, ha comunicato di avere effettuato gli acquisti per la realizzazione della scorta ed ha avanzato la richiesta di anticipazione per l'intera somma di lire 300 miliardi la quale, quindi, dovrà essere disponibile nel presente anno finanziario.

Il Decreto per l'anticipazione dei 70 miliardi dell'anno finanziario 1982, firmato dal Ministro dell'Industria e dal Ministro delle Partecipazioni Statali, non è stato ancora controfirmato dal Ministro del Tesoro.

L'ENI, peraltro, a breve presenterà le fatture per il rimborso.

LEGGE 5 MARZO 1982, N. 46 DI CONVERSIONE DEL D.L. 22 DICEMBRE 1981, N. 807

Interventi a favore del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa.

La legge n. 63/1982 prevede interventi a favore delle imprese che operano nei comparti video, audio e connessa componentistica.

La legge autorizza a conferire la somma di lire 200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, di cui 100 miliardi per l'anno 1982 e 100 miliardi per l'anno 1983. Il Fondo è costituito presso il Ministero dell'Industria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La stessa legge prevede la costituzione della società "Ristrutturazione elettronica S.p.A. (REL)" avente per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario.

Il capitale della REL viene sottoscritto per il 95 per cento dal Fondo e il restante 5 per cento dall'IRI o da società del gruppo.

Due sono i possibili modi di intervento della REL.

La REL promuove la costituzione di una o più "Società operative" con imprese o con consorzi di imprese operanti rispettivamente nel comparto video e audio e nel comparto della Componentistica connessa. Detta costituzione viene proposta dal Ministero dell'Industria e approvata dal CIPI con apposita delibera.

Il secondo strumento di intervento della REL è rappresentato dalla partecipazione minoritaria. La REL, previa approvazione del CIPI su proposta del Ministero dell'Industria, assume partecipazioni minoritarie in società operanti nei comparti sopra indicati a seguito di sottoscrizione di aumento di capitale per il quale sia stato deliberato versamento in denaro e quando si tratti di imprese che si distinguono per peculiarità di prodotti ed immagine di marca.

Gli interventi della REL, sia nel primo che nel secondo caso, si esauriscono nel termine massimo di cinque anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani di intervento.

La REL nel consociarsi con imprese o con consorzi di imprese per la costituzione di nuove società, oppure nel partecipare al capitale di società già esistenti, stipula un accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare al termine dei cinque anni le azioni o le quote sociali della REL stessa.

Per quanto riguarda gli adempimenti del Ministero dell'Industria previsti dalla delibera CIPI del 28 aprile 1982 che dà le direttive per gli interventi nell'ambito del settore dell'elettronica riferita ai comparti video, audio e connessione componentistica elettronica, si evidenzia quanto segue.

Gli adempimenti riguardano: a) la presentazione del quadro analitico da parte delle imprese interessate al riordino dei comparti indicati; b) la predisposizione del quadro di riferimento da parte del Ministero dell'Industria; c) l'elaborazione dei piani di intervento da parte del Ministero dell'In

dustria da sottoporre al CIPI.

Il termine relativo al primo adempimento è già scaduto e le imprese che hanno presentato al Ministero dell'Industria il quadro analitico sono 44.

Il secondo adempimento riguarda la predisposizione da parte del Ministero dell'Industria, sulla base dei quadri analitici inviati dalle imprese, di un primo quadro di riferimento degli indirizzi strategici, delle priorità da eseguire e delle iniziative da sviluppare nei comparti video, audio e connessa componentistica. Il termine non è ancora scaduto e il Ministero ha già preparato una prima bozza di detto quadro.

Il terzo e importante adempimento è l'elaborazione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del CIPI. Il termine entro cui il CIPI deve poi pronunciarsi con propria delibera è di 30 giorni dalla presentazione dei piani stessi da parte del Ministero dell'Industria.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Stato di attuazione (al 19 aprile 1982).

La legge in oggetto contiene la normativa atta a disciplinare tre diversi "Fondi": il "Fondo speciale per la ricerca applicata" (già istituito dalla legge 25 ottobre 1968, numero 1089), il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" ed il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici". Gli ultimi due sono costituiti presso il Ministero dell'Industria.

Per quanto concerne il "Fondo speciale rotativo per la innovazione tecnologica" (artt.14-19 della legge 46/82), sono previsti conferimenti a carico del bilancio dello Stato per lire 1.500 miliardi nel triennio 1981/1983. Al riguardo, il Ministero ha già chiesto al Dicastero del Tesoro di impartire le istruzioni necessarie per l'apertura di una contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

Per quanto concerne gli adempimenti di attuazione necessari per l'entrata in funzione del menzionato "Fondo", la situazione, allo stato attuale, è la seguente: la Delibera CIPI riguardante le condizioni di ammissibilità agli interventi del "Fondo", le priorità di questi, nonché i criteri per le modalità dell'istruttoria, è stata approvata nella seduta del 30 marzo u.s.; in fase di definizione è il decreto con il quale il Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro per coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dovrà stabilire modalità, tempi e procedure per la pre

sentazione delle domande e per l'erogazione delle agevolazioni.

LEGGE 18 MARZO 1982, N.85

Concessione al Comitato Nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di L. 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980/1984.

Il suddetto contributo finanziario è stato erogato per lo sviluppo delle attività dell'Ente nel quinquennio considerato con destinazione di 2.500 miliardi alle azioni nel settore nucleare e 390 miliardi per gli interventi concernenti le energie rinnovabili ed i risparmi energetici. In particolare il contributo è stato determinato dalla legge in L. 325 miliardi per l'anno finanziario 1980 ed in L.550 miliardi per ciascuno degli anni successivi. All'adeguamento di detti contributi, con il rimanente importo di L. 365 miliardi, la legge stessa stabilisce che si provvederà con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria. Al riguardo l'ENEA ha chiesto l'iscrizione per intero di detto importo nella legge finanziaria per il 1983.

La legge n.85 sopra citata prevede inoltre che apposita delibera da parte del CIPE dovrà contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dei grandi progetti dell'Ente e cioè del PEC (Prova Elementi Combustibili reattori veloci) e CIRENE. Il Ministero dell'Industria provvederà sulla base di detta delibera ad esaminare gli stati di avanzamento dei programmi ed a proporre al CIPE stesso le eventuali variazioni.

LEGGE 29 MAGGIO 1982, N.308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Dopo un lungo iter parlamentare il disegno di legge n.655 presentato nell'anno 1965 e successivamente modificato in 2383 e infine in 655 Bis B, è stato tramutato in legge nel corso dell'anno 1982 con il numero 308.

La legge in questione prevede contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi per provvedimenti atti a favorire il risparmio energetico e/o la produzione di energia, facendo ricorso a fonti rinnovabili.

La concessione dei contributi è prevista nel triennio 1981-1983 per un ammontare complessivo di 1588 miliardi di Lire, dei quali 1034 saranno erogati dalle Regioni e 554 dall'Amministrazione Centrale dello Stato.

Per i dettagli sull'ammontare dei contributi nel triennio si rimanda alla tabella allegata.

All'onere di Lire 878 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede quanto a Lire 405 miliardi, per l'esercizio finanziario 1981, e quanto a Lire 473 miliardi, per lo esercizio finanziario 1982, rispettivamente a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici" (art.27 della legge 308).

Sono ammessi ai benefici previsti dalla legge le iniziative intraprese per i vari tipi di intervento dopo la data del 30 giugno 1981.

Il MICA, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, con le Regioni, con gli Enti e gli operatori pubblici energetici italiani, sta predisponendo, nei termini di tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, così come previsto dalla stessa, le normative e le procedure necessarie per la sua attuazione.

Giova sottolineare che la legge 308 prevede un ruolo attivo delle Regioni nell'applicazione della legge nonché un ruolo di supporto tecnico a queste da parte degli Enti energetici nazionali attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Altro elemento significativo della legge è la liberalizzazione della produzione di energia elettrica in impianti utilizzando energie rinnovabili di potenza massima pari a 3000 kWe.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981		1982		1983	
	A	R	A	R	A	R
		Tot.		Tot.		Tot.
Art. 6 - Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia		115		158		317
Art. 8 - Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale		90		90		120
Art. 10 - Incentivi per la produzione combinata di energia e calore	136	136	150	150	139	139
Art. 11 - Progetti dimostrativi	10	10	20	20	21	21
Art. 12 - Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo		34		32		78
Art. 13 - Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista. Piano dimostrativo carburanti alternativi.			2	2	4	4
Art. 14 - Piccole derivazioni d'acqua. Contributi per riattivazione e costruzione nuovi impianti	20	20	1	1	1	1
TOTALE GENERALE NEI 3 ANNI: 1588 di cui: 1034 Regioni + 554 Amm. Centr. Stato	175	405	193	473	195	710

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 6 febbraio 1981, n. 21

Legge 16 aprile 1981, n. 140

LEGGE 6 FEBBRAIO 1981, n. 21 - Proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Com'è noto, il 31 dicembre 1980 la legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni sulla occupazione giovanile ha cessato la sua efficacia.

Attualmente sono ancora in corso erogazioni degli stanziamenti recati dalla predetta legge e assegnati dal CIPE, entro il termine su citato, alle previste destinazioni.

Tali fondi residui vengono infatti utilizzati per la copertura dei seguenti oneri, connessi a rapporti ancora in corso di espletamento:

- pagamenti, in conto residui e fino all'esaurimento, delle retribuzioni dovute ai giovani assunti per l'attuazione dei progetti socialmente utili predisposti ai sensi dell'articolo 26;
- finanziamento del contributo previsto dal CIPE per i contratti di formazione stipulati dalle aziende private ai sensi degli articoli 7 e 8;
- copertura delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9 a carico dello Stato a favore dei datori di lavoro privati per i suddetti contratti di formazione;
- finanziamento dei contributi e degli incentivi previsti dagli articoli 18 e seguenti in materia agraria a favore di cooperative agricole.

Con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 563, che ha previsto all'articolo 26 una prima proroga dei contratti ex articolo 26 della legge 285/1977, è stato affrontato il problema della sistemazione dei giovani assunti dalle Pubbliche Amministrazioni.

La legge n. 33 del 29 febbraio 1980 di conversione del decreto-legge sopra citato ha ampliato la portata del ricordato articolo 26, dettando norme di carattere generale volte a disciplinare l'inserimento dei giovani nei ruoli della Pubblica Amministrazione.

La normativa dettata dalla legge n. 21 del 6 febbraio 1981 ha risposto all'esigenza di superare le difficoltà derivanti sia dai tempi lunghi richiesti dall'espletamento delle prove di idoneità, disposte dalla legge 33/1980, sia dall'impossibilità di determinare una data finale di tali prove uguale per tutte le Amministrazioni.

Con tale legge è stata disposta, infatti, la proroga fino al completamento degli esami di idoneità, dei contratti ancora in atto, alla data di scadenza del triennio di applicazione della legge 285/1977.

In tal modo, ciascuna Amministrazione ha potuto attuare la procedura prevista per l'inserimento dei giovani nelle graduatorie, tenendo conto delle proprie particolari esigenze.

Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle predette proroghe la legge 21/1981 ha previsto uno stanziamento di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1981-1982 e 1983. Detta somma è stata regolarmente impegnata per gli anni 1981 e 1982. I fondi per l'anno 1983 saranno destinati nell'anno di competenza su richiesta delle Amministrazioni interessate.

LEGGE 16 APRILE 1981, N.140 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N.24 RECANTE "MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA".

Per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione della legge 140/1981 si é reso necessario elaborare un piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle Regioni Campania e Basilicata, sulla base del disposto normativo dell'art. 6 quater della legge suddetta, al fine di consentire una azione organica e una puntuale programmazione degli interventi.

Nell'elaborazione del piano é, comunque, mancato il supporto delle indicazioni che avrebbero dovuto essere formulate dalle Agenzie Regionali per l'impiego (ex Segreterie tecniche) la cui operatività ha avuto e continuerà ad avere tempi di attuazione lunghi in quanto subordinati alla messa a regime delle strutture periferiche dei servizi statali dell'impiego (Uffici provinciali del lavoro e relative Sezioni circoscrizionali e decentrate).

Il piano é stato sottoposto alla Commissione Regionale per l'impiego della Basilicata nella seduta del 24 luglio 1981 e a quella della Campania in data 25 luglio 1981.

I componenti di quest'ultima si sono riservati, nella stessa occasione, di formulare proprie osservazioni e proposte che, a tutt'oggi, non sono pervenute.

La carenza di indicazioni e di tale supporto integrativo soprattutto per taluni contenuti del piano come, ad esem

pio, le procedure di collocamento o i rapporti tra sezioni circoscrizionali e decentrate, mantengono il piano stesso aperto a quegli aggiustamenti di tiro e propositivi che si rendono, pur tuttavia, necessari in quanto emergenti dalle mutevoli situazioni di gestione quanto più razionale possibile del territorio.

1. Contenuti e obiettivi del piano -

In ogni caso l'elaborazione di un tale piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego ha richiesto la necessità di affrontare tutti i problemi connessi con la realizzazione di un nuovo modo di operare ed intervenire nel mercato del lavoro da parte dell'Amministrazione.

Da qui deriva l'interesse rivolto ai seguenti contenuti:

- nuova articolazione territoriale del servizio di collocamento e localizzazione dei nuovi punti operativi del sistema. A tal riguardo, è necessario far presente come, a seguito di un attento studio del territorio delle due Regioni e di incontri avuti con le OO.SS. dei lavoratori, l'attenzione dell'Amministrazione si è rivolta alla individuazione di nuove e più funzionali sedi per gli attuali uffici di livello regionale (2 Uffici regionali) e provinciale (5 in Campania e in Basilicata) nonché per le istituite Sezioni circoscrizionali (26 in Campania e 13 in Basilicata) e decentrate (82 in Campania e 14 in Basilicata);

modalità di realizzazione del collocamento, più come funzione che come servizio, nella fase di pre-automazione;

τ automazione dei servizi statali dell'impiego in termini di hardware e di software;

- adeguata preparazione e formazione del personale chiamato a misurarsi, in termini quantitativi e qualitativi, con i nuovi modi di operare.

Come appare evidente dall'elencazione dei contenuti, il piano affronta, organicamente e con le necessarie interconnessioni, tutte le problematiche connesse con la messa a regime di un nuovo sistema di collocamento. Nell'affrontare tali temi non si è tralasciato di esaminare la situazione attuale, soprattutto per quanto attiene alla dotazione immobiliare degli uffici, in modo da poter dimensionare gli interventi per colmare il divario tra l'esistente e le esigenze future.

Tali esigenze sono state determinate in termini di dotazione fisica ed organica ed il piano dedica ampio spazio ai criteri di valutazione seguiti dai gruppi di lavoro che l'Amministrazione ha creato per affrontare singoli problemi.

La chiara evidenziazione delle problematiche ha consentito nella stesura del piano di mettere a fuoco gli obiettivi che si intendono realizzare.

Tali obiettivi possono così sintetizzarsi:

- 1) - completa trasparenza del mercato del lavoro intesa come conoscenza:
 - della struttura socio-economica;
 - delle forze di lavoro;
 - della offerta di lavoro;
 - della domanda di lavoro;
 - della mobilità territoriale della manodopera (aspetto

- orizzonte tale del mercato del lavoro);
- della mobilità professionale (aspetto verticale del mercato del lavoro);
 - delle speciali situazioni generali e locali della occupazione e della disoccupazione;
 - dei risultati ottenuti dall'attuazione di provvedimenti particolari;
- 2) - realizzazione "appropriata" dell'incontro domanda/offerta di lavoro -
- 3) - snellimento operativo di tutte le procedure di collocamento, di certificazione, di variazione, di informazione e di controllo, al fine di offrire un servizio quantitativamente migliore e di alleggerire gli affollamenti e le code agli sportelli.
- 4) - diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro e sulle professioni.

Il raggiungimento di tali obiettivi é collegato alle scadenze previste nel piano e alle possibilità concrete di rispettare tali scadenze nonché alla attenta scelta degli strumenti operativi individuati ed adottati.

2. Scadenze previste nel piano -

Il piano prevede la realizzazione degli obiettivi in esso proposti entro l'arco di un biennio, che avrà termine il 30 giugno 1982, come sancito dalla legge.

Tale scadenza biennale ha implicato l'esigenza di evidenziare delle scale di proprietà, privilegiando taluni obiettivi ritenuti primari, per importanza o per evidente prece-

denza strumentale, rispetto ad altri.

Per tali ragioni il piano propone una soluzione più ra
pida per quanto attiene:

- alla dotazione immobiliare degli uffici;
- alle attrezzature di base, quelle cioè necessarie per un grado minimo di operatività delle sezioni circoscrizionali;
- alla formazione del personale attualmente in servizio nel
le due Regioni.

Per questo programma, che si potrebbe definire "minimo", si prevede una realizzazione in tempi relativamente brevi, lasciando ad una scadenza più lontana che non può che superare il biennio, la realizzazione di un programma "massimo", coincidente con l'obiettivo finale. Tale obiettivo finale é quello di ampliare la ricerca di locali idonei fino ad inse
diare anche le sezioni decentrate, attuare un servizio di collocamento automatizzato che consenta una rete informativa tale da coprire tutta l'area delle due Regioni e portare a pieno regime l'attrezzatura di tutti gli uffici. Obiettivo, quest'ultimo, che potrà essere conseguito solo nel tempo necessario e parallelamente all'attività di ricostruzione delle zone terremotate.

3. Strumenti previsti -

Gli strumenti per attuare il piano, quale é stato evidenziato nei contenuti e negli obiettivi e nell'ambito della disponibilità finanziaria prevista dalla legge, possono considerarsi, secondo una logica che é posta alla base di ogni intervento di programmazione, di breve e di lungo pe-

riodo.

Gli strumenti di breve periodo sono quelli considerati in relazione a tutti gli interventi tendenti alla realizzazione degli obiettivi di prioritaria attuazione e cioè:

- stipulazione di contratti di locazione o di acquisto di immobili per le sedi circoscrizionali;
- stipulazione di contratti di fornitura di materiale da destinare alle sezioni circoscrizionali comprendendo in esso le apparecchiature elettroniche per avviare una prima fase di automazione;
- realizzazione di corsi di formazione per il personale chiamato ad operare, a tutti i livelli negli Uffici provinciali e regionali del lavoro e nelle dipendenti sezioni circoscrizionali, anche a seguito di convenzioni con Enti a ciò qualificati.

Si tratta, come appare evidente, di una mole di attività amministrativa che è stata e sarà affrontata dal Ministero e che attiene essenzialmente a procedure contrattuali, il cui espletamento coincide con la piena realizzazione dell'obiettivo.

2. Dotazione finanziaria prevista.

La copertura finanziaria della legge 140 ammonta a complessivi 30 miliardi di lire negli esercizi finanziari 1981-83, suddivisi tra spese di parte corrente (23 miliardi) e spese in conto capitale (7 miliardi) secondo la seguente ripartizione:

Es.finanziario	Spese di parte corrente	spese in , c.capitale
1981	7 miliardi	3 miliardi
Es.finanziario 1982	13 miliardi	2 miliardi
Es. finanziario 1983 (*)	3 miliardi	7 miliardi
	23 miliardi	7 miliardi

3. Impegni assunti nei vari settori per l'attuazione della legge al 31 dicembre 1981.

3.1 Spese di parte corrente.

La dotazione finanziaria di 7 miliardi risulta totalmente impegnata al 31 dicembre 1981 nei seguenti impieghi:

- a) Attrezzaggio delle due sedi da destinare ai centri regionali di calcolo; adeguamento nel software alla dimensione regionale e circoscrizionale.

(*) La dotazione é limitata al 30 giugno 1983, data alla quale cesserà il periodo di vigenza della legge.

- b) Meccanizzazione delle liste degli iscritti (solo per la Campania) £. 1.649.249.500
- c) Fitto locali da adibire a sede delle sezioni circoscrizionali £. 3.740.000
- d) Attrezzaggio per la messa a regime dell'Agenzia Regionale per l'impiego della Campania £. 84.598.140
- e) Attrezzaggio per la messa a regime dell'Agenzia per l'impiego della Basilicata £. 69.532.920
- f) Attrezzaggio per la messa a regime delle nuove sedi dei servizi statali dell'impiego potenziamento e ammodernamento degli uffici del lavoro nelle due regioni (arredi, elettroarchivi rotanti, macchine da scrivere e da calcolo, ciclostili da tavolo, fotocopiatrici, sistemi elettronici di scrittura, sistemi di riproduzione e materiale accessorio per il funzionamento delle suddette apparecchiature) £. 2.330.940.550

g) Accreditalenti diretti agli

uffici

£. . 74.085.185

Totale generale

£.6.999.014.675

3.2 SPESE IN CONTO CAPITALE. (Cap. 8001) dotazione lire
3.000.000.000

Nel corso del 1981 non si é potuta concludere alcuna procedura di acquisto a causa delle notevole difficoltà di reperimento dei locali.

Essendo in corso le procedure per l'acquisizione di immobili per le sedi di Iavello (PZ) e di Airola (BN) - sede decentrata - l'intera dotazione finanziaria del capitolo é stata impegnata, con apposito decreto al 31 dicembre 1981, per l'esercizio finanziario 1982.

- Reperimento dei locali idonei: attività svolta e difficoltà rilevate.

Di particolare rilievo é l'attività svolta dall'Amministrazione in questo settore sia per la valutazione di quanto realizzato che per l'analisi delle difficoltà incontrate che rendono ancora più significativi i risultati acquisiti.

E' opportuno sottolineare che il Ministero ha effettuato un'indagine capillare nelle due Regioni per evidenziare la dotazione immobiliare in mq. degli uffici di collocamento, al fine di stabilire le divergenze esistenti tra l'attuale dotazione e quelle necessarie alle nuove esigenze dei servizi statali dell'impiego.

Dai dati raccolti emerge che in Campania la attuale

dotazione é pari al 50% del fabbisogno immobiliare espresso in mq., mentre in Basilicata tale proporzione é del 63%.

Se dal dato assoluto si passa a quello medio si nota che, data la superficie media degli attuali uffici, soltanto una minima parte di essi é utilizzabile per le nuove sedi.

Le difficoltà di realizzare in tempi brevi la disponibilità degli immobili dipendono da due fattori fondamentali:

- carenza di immobili, aggravata dai danni arrecati dal terremoto del 1980;
- tempi di espletamento di talune fasi della procedura in cui si verifica l'intervento di altre Amministrazioni (Finanze, Lavori Pubblici).

Tutto ciò, oltre a non consentire un rispetto delle scadenze previste per gli insediamenti di tipo funzionale, causa un generale rallentamento anche in settori di azione (attrezzaggio-automazione) strettamente collegati alla disponibilità dei locali.

Si impone, a questo punto, una chiara analisi, e delle difficoltà fin qui riscontrate, e di quanto, nonostante le intervenute difficoltà, si é potuto realizzare.

E' opportuno sottolineare che all'entrata in vigore della legge 140/81 l'Amministrazione ha provveduto alla costituzione di un Ufficio tecnico, a livello centrale, addetto alla verifica della destinabilità dei locali a sede delle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Tale Ufficio, é stato successivamente supportato dall'azione di

nuclei tecnici individuati e costituiti a livello periferico, formati da geometri in servizio presso ciascun Ufficio Provinciale della Campania e della Basilicata. I risultati dell'inserimento dei nuclei tecnici operanti a livello provinciale ha dato risultati senz'altro positivi poiché ha consentito un decentramento del lavoro di verifica e quindi i tempi di effettuazione dei sopralluoghi ai locali segnalati più ridotti. Si è realizzato, in effetti, un primo essenziale "filtro" per mezzo del quale vengono scartati i locali non idonei, limitandosi, così, il sopralluogo dei funzionari dell'Ufficio tecnico centrale ai locali che presentano già un soddisfacente grado di rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione.

Tale nucleo operativo ha effettuato, al 31 dicembre 1981, 49 sopralluoghi tecnici per un totale di 48 locali presi in esame (in parecchie sedi si è reso necessario più di un sopralluogo) in 27 diversi Comuni delle due Regioni.

Sono state, quindi, dichiarate non idonee 6 sedi, si è eseguita la progettazione per 13 sedi ritenute idonee e sono in corso di elaborazione 8 progetti di cui 3 per immobili da costruire.

Per le 13 sedi ritenute idonee (sulle 39 complessivamente necessarie nelle due Regioni per avviare a regime il corrispondente numero di sezioni circoscrizionali per l'impiego) sono state tempestivamente avviate le procedure di locazione o di acquisto.

I tempi medi di realizzazione di quelle già concluse per ciò che riguarda la locazione sono calcolabili tra

i 3 e i 4 mesi: ciò é stato reso possibile in quanto il Ministero del lavoro ha formulato e tradotto in termini operativi quella semplificazione delle procedure amministrative che ha consentito tempi di espletamento di gran lunga inferiori a quelli realizzati finora da tutta l'Amministrazione pubblica statale e non.

Le difficoltà di reperire locali e i ritardi verificatisi nella realizzazione della maggior parte delle procedure sono da riconnettere a due ordini di problemi che é necessario valutare in tutta la loro gravità:

- richiesta da parte dei proprietari, dimostratisi sempre diffidenti nell'avviare trattative con la P.A., di prezzi sia per la locazione che per la vendita rispondenti alla quotazione di un mercato immobiliare che versa in un stato di crisi generale, ulteriormente aggravata, a livello locale, dai danni arrecati dal terremoto del 1980;
- applicazione da parte degli Uffici Tecnici Erariali di criteri estimativi tali da attribuire agli immobili una valutazione ampiamente divergente da quella proposta dai proprietari, cui si aggiunge anche il ritardo talvolta riscontrato, nel rilascio delle indispensabili perizie estimative.

Si pensi che solo in 3 casi sui 13 presi in esame non si é ritenuto il divario eccessivamente rilevante da parte dei proprietari; nelle altre 10 procedure in corso esso é così ampio da stabilire un rapporto di quasi 1 a 3 (valutazione dell'UTE e richiesta del proprietario).

Questa analisi della situazione ha indotto il Ministero a rappresentare la stessa alle Direzioni Generali competenti del Ministero delle Finanze (Ditezione Generale del Demanio e Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali) affinché prendano atto delle conseguenze derivanti dal mancato insediamento delle sezioni circoscrizionali in termini di ritardo conseguenziale nell'attuazione del piano di mantenimento di disagi notevoli, nei confronti dell'utenza.

Preso atto della grave situazione venutasi a creare, soprattutto nella Campania, il Ministero ha ritenuto indispensabile intensificare i già frequenti contatti con gli Uffici provinciali e regionali interessati mediante riunioni cui hanno partecipato i responsabili degli uffici stessi. Ciò al fine di rafforzare il necessario coordinamento nell'azione di ricerca dei locali e di espletamento delle procedure.

L'Amministrazione ha assunto, infine, l'iniziativa di effettuare una ricerca di locali che coinvolga la quasi totalità degli operatori privati attraverso la pubblicazione di un'inserzione sui due quotidiani di maggiore diffusione nelle due Regioni. Accanto a tale azione di ricerca nei confronti del patrimonio immobiliare privato si è realizzata un'attività tendente ad individuare eventuali possibilità di locazione di immobili di proprietà di Enti pubblici, facendo ricorso allo strumento normativo offerto dalla legge 23 aprile 1981, n. 155 (art.5). Si è proposta, infine, apposita modifica legislativa che

consenta l'accesso, anche all'Amministrazione del lavoro, al Fondo previsto dall'art.3 della legge 14 maggio 1981, n.219.

Al tempo stesso sono stati avviati contatti con il Ministero dei Lavori Pubblici per la messa a punto di una procedura che consenta la realizzazione di un piano organico di costruzione di immobili da destinare nell'immediato a sedi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sfruttando tutti gli strumenti normativi esistenti in tema di insediamenti urbanistici.

INDICAZIONI IN ORDINE ALLA MESSA A REGIME DELLE SEDI DELLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI.

Si prevede, ad oggi che entro il primo semestre del 1982 si rendano disponibili le sedi per le seguenti sezioni circoscrizionali, individuate nell'ordine secondo i tempi di agibilità dei locali:

- 1) Napoli
- 2) Avellino
- 3) Potenza - immobile requisito
- 4) Grottaminarda (AV)
- 5) Teano (CE) - insediamento provvisorio
- 6) Caserta - insediamento provvisorio
- 7) Sala Consilina (SA)
- 8) Capua (CE) - insediamento provvisorio
- 9) Pomigliano d'Arco (NA)
- 10) Agropoli (SA)
- 11) Sapri (SA)

- 12) Roccadaspide (SA)
- 13) Battipaglia (SA)
- 14) Nocera Inferiore (SA)

ATTIVITA' RELATIVA ALL'ATTREZZAGGIO DELLE SEDI -

In relazione all'attrezzatura necessaria per il grado minimo di operatività delle sedi, l'Amministrazione, sulla base della tipologia dei locali individuati e della dotazione organica che si ritiene adatta al funzionamento di una sezione circoscrizionale-tipo, ha evidenziato qualità e quantità delle attrezzature necessarie (macchine, arredi, etc.).

La dotazione-tipo è stata individuata in relazione ai seguenti elementi:

- a) dimensione e numero dei vani dell'immobile destinato a sede della sezione circoscrizionale;
- b) numero degli addetti in servizio presso la sezione circoscrizionale;
- c) quantità e tipo di documenti e relative esigenze di archiviazione;
- d) volume di stampati necessari a sostenere un adeguato flusso informativo dalla sezione circoscrizionale alle altre unità operative con cui essa viene a contatto (sezioni decentrate, organismi pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro).

In riferimento ai primi due parametri si considera che la sezione circoscrizionale media abbia una sede di circa 700 mq., articolata in circa 20 vani e che in essa prestino servizio circa 25-30 unità lavorative.

Ciò premesso l'attrezzaggio base può così quantificarsi:

- arredamenti

- n. 1 ciclostile
- n. 4 fotocopiatrici
- n. 3 macchine da scrivere manuali
- n. 9 macchine da scrivere elettriche
- n. 4 macchine da calcolo
- n. 1 sistema di scrittura
- n. 3 elettroarchivi

Si ritiene infine opportuno precisare che l'attrezzaggio di quanto più innanzi descritto riguarda 13 circoscrizioni tipo. Per Napoli circoscrizione n.1, sono stati stipulati invece contratti in base alle richieste e alle esigenze prospettate dall'Ufficio stesso.

A seguito di ciò, nel mese di dicembre del 1981 sono stati stipulati contratti - i cui decreti di approvazione sono attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti - per la fornitura di materiali necessari al funzionamento delle prime 14 sezioni circoscrizionali (sulle 39 individuate).

Si rende necessario precisare che non è stato possibile stipulare i contratti prima del mese di dicembre perché dal 29 giugno 1981 - data in cui il Ministero del Tesoro e gli organi di controllo hanno reso disponibili effettivamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro i fondi relativi alla legge 140 (capitolo 1113 e 8001) - al dicembre dello stesso anno, l'An

ministrazione ha dovuto svolgere un'attività di ricerca, delle Ditte più qualificate, attivare le procedure nei confronti degli Uffici Tecnici Erariali per acquisire, in tempi brevissimi, i pareri di congruità dei prezzi dei materiali oggetto delle forniture.

E' bene sottolineare, quindi, che la conclusione di ~~una~~ così vasta attività contrattuale - concretatasi in oltre 80 contratti - si é realizzata in un arco temporale di soli 6 mesi.

Il numero di sedi -13- per cui si é provveduto all'attrezzaggio base é stato determinato da due ordini di motivi: l'uno, finanziario, dovuto alla limitata disponibilità delle sedi fisiche degli uffici.

Si é provveduto inoltre, mediante la stipulazione di contratti, alla meccanizzazione delle graduatorie per le sezioni circoscrizionali della Campania, nonché alla locazione di terminali elettronici con cui avviare il processo di automazione dei servizi statali dell'impiego nelle due Regioni. Un primo contingente di tali apparecchiature elettroniche - 77 su un totale di oltre 500 - sarà consegnato nel luglio del corrente anno e sarà destinato nelle sedi degli uffici sopra individuati.

Sulle problematiche connesse all'attuazione del programma di automazione dei servizi statali dell'impiego (Uffici provinciali del lavoro e relative Sezioni circoscrizionali e decentrate) si vedano le osservazioni formulate al capitolo immediatamente successivo della presente relazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IL PERSONALE

Il personale attualmente in servizio in Campania e in Basilicata, ripartito sulla base della classificazione per carriere anteriore alla legge 312/1980, é così composto:

CARRIERE	CAMPANIA	BASILICATA	TOTALE	TOTALE			
	di ruolo non di ruolo	di ruolo non di ruolo	di ruolo non di ruolo				
Dirigenti	5	2	7	7			
Direttivi	30	3	16	33	47	80	
Concetto	45	52	6	32	51	64	135
esecutiva	99	445	21	109	120	554	674
ruolo collocatore	607		95		702		702
ausiliaria	14	8	5	2	19	10	29
TOTALE	880	536	132	159	932	695	1627

Naturalmente solo una quota di tale personale é dedicata alla soluzione dei problemi del collocamento, in quanto gli Uffici Regionali e provinciali del lavoro svolgono funzioni estremamente diversificate in materia di controversie di lavoro, di cooperazione, di assistenza sociale.

Al riguardo, va notata la forte carenza del personale delle carriere direttive e di concetto.

D'altra parte, la carenza relativa ad impiegati della carriera direttiva si é notata in maniera drammatica in alcune provincie, nel momento in cui si é ritenuto indispensabile da parte dell'Amministrazione dare quel segno di rinnovamento nella gestione del collocamento, che andava ricondotta nel più ampio concetto di politica attiva del lavoro, attraverso la preposizione alle istituite Sezioni Circostrizionali di funzionari della carriera indicata.

In primo luogo ci si é trovati nella impossibilità di averne disponibili tanti quanti ne erano necessari per coprire le 39 Sezioni: in alcuni uffici provinciali - se si fossero attuati gli spostamenti a livello di sezioni circostrizionali - non sarebbe rimasto in servizio altri che il dirigente.

In secondo luogo, si é venuto a creare un clima di tensione notevole tra il personale direttivo di ruolo e quello non di ruolo, richiedendo gli uni l'assicurazione normativa che la preposizione alla direzione delle sezioni circostrizionali sarebbe dovuta avvenire contestual-

mente a un loro ingresso nell'area dirigenziale, mentre gli altri si sono trincerati dietro il loro status.

A ciò aggiungasi che il 40% del personale direttivo é costituito da donne, le quali hanno, in ogni caso, rappresentato la loro condizione di madri.

Pur di fronte a tante difficoltà, l'Amministrazione, soprattutto attraverso il coinvolgimento dei dirigenti degli uffici regionali e provinciali del lavoro, é riuscita ad operare delle scelte che vedono attualmente impegnati nella direzione delle sezioni circoscrizionali n.6 impiegati non di ruolo di cui 4 di I° categoria e 2 di 3° e n.33 impiegati di ruolo di cui solo 2 appartenenti alla carriera direttiva.

E' evidente, però, come la situazione non sia sopportabile a lungo: lo stress continuo, al quale sono sottoposti in alcune zone difficili della Campania gli attuali funzionari, può richiedere una loro sostituzione.

Ma, al momento, non esistono alternative.

In relazione a ciò, si dimostra l'indispensabilità di consentire all'Amministrazione di bandire dei concorsi per personale direttivo e di concetto da assumere nelle due Regioni su base circoscrizionale e con l'obbligo di permanenza nell'area circoscrizionale per almeno 5 anni.

1) La gestione del censimento e del sussidio per mancato reddito.

Il personale in servizio nelle due Regioni ha dovuto

affrontare una notevolissima mole di lavoro in conseguenza sia del censimento dei lavoratori disoccupati (ai fini della creazione dell'anagrafe dei lavoratori prevista dall'art. 3 della legge) sia della presentazione della documentazione da parte dei richiedenti il sussidio per mancato reddito.

Le operazioni di censimento sono state scaglionate nel tempo.

Infatti, é stata la città di Napoli ad avviarle per prima e a completarle nell'arco di tempo che va dal 16 marzo al 4 aprile 1981.

A tale data risultarono censiti 109.277 lavoratori.

Di questi 37.499 si sono dichiarati senza alcun reddito familiare (4.159 in età fino a 20 anni; 15.814 fra 20 e 30 anni; 8.921 fra 30 e 40 anni, etc.); 19.907 con reddito fino a 3 milioni (3.788 fino al 20° anno di età; 10.019 fra 20 e 30 anni; 2.861 fra 30 e 40 anni etc.); 51.871 con reddito sopra i 3 milioni (30.509 fra 3 e 6 milioni; 19.023 fra 6 e 10 milioni; 2.339 oltre i 10 milioni). 2.042 lavoratori hanno dichiarato di essere in possesso di un diploma valido ai fini della qualifica professionale.

Il personale direttamente impegnato in tale operazione é stato di 351 unità in servizio presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli e di altri 29 impiegati e chiamati in missione da alcune Regioni.

Successivamente, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 25 giugno 1981, si é completato il censimen -

to dei lavoratori nelle altre 25 circoscrizioni della Regione Campania.

Naturalmente, il censimento ha consentito di meccanizzare il servizio, rendendo rapidamente attuabile il collocamento su base circoscrizionale e facilitando gestibili le variazioni di posizione nelle graduatorie dei lavoratori.

Nella Regione Basilicata non è stato, al momento, e in attuazione della delibera n.1 del 24 luglio 1981 della relativa Commissione regionale per l'impiego, espletata alcuna operazione di censimento.

Si è, tuttavia, proceduto ad un accurato aggiornamento dello schedario degli iscritti, riformulandosi le graduatorie in base ai criteri espressi nella delibera sopra citata.

Un ulteriore impegno di lavoro derivato per il personale dalla presentazione e dal successivo esame delle domande di sussidio che, per la Campania, sono state, alla data del 25 settembre 1981, 144.384, di cui 53.876 nella sola circoscrizione di Napoli.

In Basilicata, il totale delle domande ha raggiunto le 8.266 unità, di cui 6076 nella provincia di Potenza e 2.150 in quella di Matera.

L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI STATALI DELL'IMPIEGO

PREMESSA

Il piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle due Regioni, sottoposto alla valutazione delle rispettive Commissioni regionali

per l'impiego, prevede la realizzazione del programma di automazione dei servizi, che dovrà necessariamente far seguito all'attuale fase di meccanizzazione degli stessi, resasi indispensabile solo nella regione Campania, a seguito della conseguenziale gestione dei vari mercati del lavoro che hanno assunto dimensioni circoscrizionali.

Va sottolineato come tale piano potrà essere realizzato solo parzialmente nel biennio già indicato (giugno 1981- giugno 1983).

1. La fase della meccanizzazione delle liste nella Regione Campania.

In data 4 giugno 1981 l'Amministrazione ha richiesto al Consiglio di Stato il prescritto parere su due contratti stipulati con procedure d'urgenza con due società di servizi, le quali erano e sono tenute a fornire un piano di lavoro tale da garantire la formulazione delle graduatorie e di avviamento al lavoro presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego delle procedure della Regione Campania.

Sulla base del parere favorevole espresso da tale organo consultivo, si é proceduto, quindi, all'approvazione dei relativi contratti, i quali sono stati, poi, assoggettati al visto e alla registrazione della competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.

La meccanizzazione delle liste ha reso, comunque, e continua a rendere disponibile una massa di dati estremamente interessanti sulla struttura quantitativa e qualitativa della disoccupazione nella Regione Campania, tan-

to che di essi si intende nel corso del 1982 pubblicare quelli più significativi a livello provinciale.

Ciò si innesta nel quadro di ammodernamento del servizio di collocamento che impone la necessaria conoscenza del mercato del lavoro a livello circoscrizionale e provinciale, indispensabile per una progettazione di interventi articolati nei confronti dell'utenza.

Tali dati che sono in corso di elaborazione, verranno pubblicati nel 1982 dal Ministero in un apposito documento, che ne riassumerà la composizione a livello provinciale.

Infatti, presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro è stato costituito un gruppo di studio che ha il compito di analizzare il fenomeno, al fine di predisporre, poi, tale pubblicazione.

E ciò anche per rendere concretamente operanti i reparti degli Uffici provinciali del lavoro da adibire a centri di informazione permanente sul mercato del lavoro.

2. Ia fase dell'automazione dei servizi statali dell'impiego.

Alla luce dei vincoli finanziari imposti dalla legge n.140/81, l'Amministrazione ha definito lo sviluppo del programma "automazione" in termini di estrema concretezza, rinviando al momento successivo all'approvazione del disegno di legge n.760 (ora A.S. 1602) la definizione dell'assetto ottimale del settore in questione, sia in termini di estensione quantitativa sia in termini di una più rispondente formulazione qualitativa.

A tal riguardo, é stato costituito un Comitato per lo studio della fattibilità del progetto di automazione dei servizi statali dell'impiego delle Regioni Campania e Basilicata, al fine di valutare le problematiche connesse alle apparecchiature utilizzabili (hardware) e alle procedure automatizzabili (software) nonché alle questioni del vincolo finanziario posto, come si é accennato, dalla legge.

Determinazione della configurazione del sistema informativo nelle due Regioni.

A seguito di attenta valutazione della ripartizione dei mezzi finanziari disponibili tra i vari settori di intervento, quali risultano indicati in ambedue i progetti di ammodernamento e potenziamento, si ritiene indispensabile fare osservare che le scelte sulla configurazione del progetto, sia per quanto riguarda il software sia per quanto riguarda l'hardware, risultano improntate a criteri di assoluta economicità.

E' evidente, quindi, che l'ipotesi ampiamente dibattuta sulla necessità di elaborare anche il software relativo alle altre procedure amministrative potrà trovare concretezza di soluzione solo in relazione all'approvazione in sede legislativa dell'A.C. 760 citato, che prevede una copertura finanziaria adeguata.

L'ulteriore vincolo alla scelta cui é addivenuta l'Amministrazione, va riscontrato nello stato di emergenza che contraddistingue la situazione delle zone terremotate.

In effetti, l'emergenza continua a fare assumere al problema caratteristiche particolari, che sono state riassunte in atteggiamenti di critica dei rappresentanti delle parti sociali in ordine ai tempi di attuazione del programma di automazione, quali sono stati prospettati dall'Amministrazione in vari incontri.

Da qui, l'urgenza di addivenire, quindi, sulla configurazione che assumerà il sistema informativo nelle due regioni si basano esclusivamente sull'esperienza maturata nell'Amministrazione.

A tal riguardo, si illustrano qui di seguito il sistema attualmente operante e lo studio per la realizzazione del sistema informativo a livello nazionale elaborato dall'Amministrazione.

3. L'esperimento-pilota in materia di collocamento ordinario.

L'Amministrazione del lavoro ha da tempo (1975) avviato il processo di automazione delle procedure del collocamento ordinario predisponendo un "progetto-pilota" che è stato pienamente attuato nelle sezioni capoluogo di Latina, Viterbo, Frosinone.

Ciò è stato realizzato, sulla base di approvazione specifica fornita dal Provveditorato Generale dello Stato, il quale ha affidato, a seguito di aggiudicazione di un appalto-concorso, la gestione del progetto al Consorzio Nazionale per l'Informatica (Società di servizi).

Sull'architettura che supporta il progetto in questione, si forniscono, in maniera schematica, i seguenti dati

relativi all'hardware utilizzato e al software scritto:

ROMA

A livello centrale presso la Divisione III della Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale sono in funzione due elaboratori SIEMENS 4004/150, dedicati al TP.

VITERBO, LATINA, FROSINONE E NAPOLI.

In periferia sono installati globalmente 40 video terminali Olivetti TCV 275, collegati via telefonica con il Centro di Roma.

Il Software attualmente operativo é, per quanto riguarda, quello di base, il BS 1000 mentre, per l'applicativo viene utilizzato in massima parte il linguaggio COBOL.

3.1 Lo studio dell'Amministrazione sulla ipotesi ottimale del sistema informativo a livello nazionale.

In vista dell'approvazione della legge di riforma del collocamento, (A.C. n.760) l'Amministrazione ha proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro formato da funzionari dell'Amministrazione e dalle Società Olivetti e Consorzio Nazionale per l'Informatica.

Tale gruppo di lavoro ha iniziato la sua attività circa due anni fa pervenendo in questo ultimo periodo alla messa a punto di un progetto nazionale per l'automazione dei servizi dell'impiego.

I risultati dello studio sono stati conseguiti anche alla luce dell'esperienza maturata con il "progetto pilota" sopra illustrato.

Tuttavia, si é inteso avvalersi di nuove architetture

re basate su concetti di informatica distribuita.

Pertanto, il seguente schema definisce nelle linee essenziali la struttura di base del progetto nazionale:

ROMA

Elaborato nazionale (duale)

Livello regionale o/e interregionale.

Elaboratore di media potenza.

Livello provinciale.

Mini elaboratore di concentrazione/concentratori SIP.

Livello di sportello

Terminali video stampanti.

Nell'elaborazione del progetto si é ovviamente tenuto conto della fundamentalità connessa alla possibilità di poter dialogare con le attuali reti nazionali ed europee di comunicazione dati (ad es. EURONET).

La messa a regime delle linee programmatico-tecniche contenute nello studio richiede:

- la disponibilità di una notevole copertura finanziaria da destinare alla riscrittura e alla e alla estensione qualitativa del SOFTWARE;
- tempi di realizzazione notevolmente lunghi.

3.2 La soluzione "intermedia" realizzabile immediatamente e la relativa configurazione.

Alla luce delle considerazioni suesposte, la soluzione praticabile che, pur nella sua transitorietà, potrà essere successivamente adattata alle linee di intervento globale definite dallo studio relativo al progetto nazionale, si configura nel modo seguente:

- A) adeguamento dell'attuale software alle nuove esigenze;
- B) creazione di due centri elettronici di livello regionale;
- C) collegamento tecnico dei due centri elettronici di livello regionale al centro nazionale di Roma;
- D) utilizzazione, a livello di sportello, di terminali di tipo non intelligente, così come sono quelli installati nelle Sezioni di collocamento capoluogo di Latina, Viterbo e Frosinone.

Pertanto, sono state stipulate, nel corso del 1981, tre convenzioni:

- una con la quale si sono presi in affitto i calcolatori da installare nelle due regioni (l'utilizzo di essi é previsto a decorrere dal 1° giugno 1982);
- una per l'affitto di n.256 terminali di tipo " non intelligente" la cui fornitura é stata così scaglionata nel tempo:
 - n.77 terminali entro il 1.7.'82;
 - n.123 terminali entro l'1.1.'82;
 - n.56 terminali entro l'1.7.'83.-
- una con società di servizi, per l'adattamento dei locali da destinare a sedi dei due centri regionali e per la assistenza sistemistica connessa.

- I TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AUTOMAZIONE -

I tempi di realizzazione del progetto di automazione vanno calcolati tenendo conto di due vincoli fondamentali:

- la utilizzazione di locali idonei per le sedi sia degli

uffici circoscrizionali sia di quelli decentrati, dal momento che quelle attuali sono assolutamente inidonee;

- la ricerca e la messa a punto dei locali dove si installeranno i calcolatori regionali.

In merito al primo punto, si fa osservare che la limitata disponibilità finanziaria consentirà di procedere all'automazione di pochi uffici circoscrizionali entro la data del 30 giugno 1983.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La "nuova" gestione dei servizi statali dell'impiego nelle due Regioni é affidata sostanzialmente agli operatori pubblici, ai quali l'Amministrazione ha inteso rivolgere - come ha già avuto occasione di fare in passato - la massima cura.

L'intervento formativo nel senso dell'aggiornamento o/e della riqualificazione si é messo e si muoverà su due direttrici ben individuate:

- la prima é rivolta ad avvicinare l'operatore ad utilizzare con intelligenza il sussidio tecnico che gli verrà posto a disposizione (terminale elettronico);
- la seconda tende a far assumere agli attuali impiegati quella professionalità di cui sono attualmente carenti in relazione ai compiti di promozione sul mercato del lavoro assegnati dalla legge.

L'esperienza maturata nel campo della formazione del personale da circa dieci anni ha consentito all'Amministrazione di progettare iter formativi diversificati in relazione alle nuove figure professionali che dovranno ope-

rare all'interno della struttura e che sono state recentemente definite dalla Amministrazione stessa nella seduta del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio del corrente anno, in attuazione del disposto legislativo della 312/80 (riassetto retributivo-funzionale delle carriere statali).

In ogni caso, l'Amministrazione aveva già proposto all'attenzione del Parlamento, in sede di esame del provvedimento recante "Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e d'integrazione salariale e l'effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro", le nuove figure professionali che sono indispensabili alla gestione della politica attiva del lavoro: l'art.57 prevede, infatti, l'utilizzo di operatori pubblici aventi la qualifica di consulente del mercato del lavoro, accertatore di qualifica, operatore promozionale, psicologo del lavoro e assistente sociale.

Si tratta, quindi, di recuperare attraverso tali nuove professionalità alla dignità di ruolo promozionale le strutture periferiche dei servizi statali dell'impiego (Uffici provinciali del lavoro e relative sezioni circoscrizionali e decentrate, Uffici regionali del lavoro).

A. - Corsi per operatori terminalisti -

In vista del piano di automazione dei servizi statali dell'impiego si è ritenuto necessario programmare e realizzare un adeguato numero di corsi per operatori terminalisti che interessano il personale in servizio nelle

due Regioni.

Il Ministero ha programmato la realizzazione di 17 corsi - 9 per la Campania e 8 per la Basilicata - della durata di 4 settimane ciascuno con una partecipazione di 14 unità per ogni corso.

Di essi si sono conclusi 8 corsi - 5 per il personale della Campania e 3 per il personale della Basilicata, - mentre sono in fase di imminente svolgimento gli altri 9 corsi.

Si prevede, entro il prossimo anno, di realizzare ulteriori 9 corsi, da tenersi con le modalità dei precedenti, limitatamente alla Regione Campania. Complessivamente, quindi, alla fine del 1982, a seguito della totale realizzazione di tale attività, si potrà contare nelle due Regioni su un organico di 364 addetti ai terminali con un elevato grado di qualificazione professionale così ripartiti: 252 unità in Campania e 112 in Basilicata.

B. - Aggiornamento e riqualificazione del personale -

La gestione della politica attiva del lavoro richiede un coinvolgimento globale dei quadri dirigenziali e intermedi in servizio nelle due Regioni.

A tal riguardo, l'Amministrazione d'intesa con le OO.SS. del personale interno ha ritenuto indispensabile far precedere l'attività formativa di tipo specialistico da un apposito seminario di aggiornamento, al quale sono stati e saranno avviati a gruppi di 20 unità, tutti gli operatori pubblici in possesso della qualifica VIII^a e

e VII[^], nonché quelli che appartengono al ruolo ad esaurimento del lavoro degli uffici del lavoro.

Con tale seminario si é inteso fornire l'approccio esatto alle problematiche scaturenti dalla riforma e tali operatori sono tenuti a gestire quotidianamente.

Di estremo interesse, sia per la attiva partecipazione sia per l'interesse dimostrato perché si realizzi la riforma, si sono dimostrate le relazioni finali elaborate dai partecipanti al primo Seminario della durata di 11 giorni, conclusosi recentemente (1 - 11 marzo).

L'avvio dei corsi di formazione specifica si renderà possibile al termine - come si é già accennato - dei seminari di aggiornamento, da concludere prevedibilmente nella seconda metà del mese di maggio.

Intanto, però, si sono costituiti dei gruppi di lavoro, formati dagli stessi partecipanti ai seminari, ai quali é stato affidato il compito di analizzare più approfonditamente le tematiche trattate:

- messa a regime di un osservatorio provinciale e regionale del mercato del lavoro;
- utilizzo del Fondo per la riconversione e ristrutturazione industriale;
- accesso al Fondo Sociale Europeo;
- problemi di transizione del sistema formativo al mondo del lavoro.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'avvio di una riforma e il mancato decollo degli investimenti -

La riforma dei servizi statali dell'impiego si é avviata e presenta, per ciò che riguarda il nuovo assetto funzionale che vanno assumendo gli Uffici provinciali del lavoro e le dipendenti sezioni circoscrizionali, aspetti di una irreversibilità totale.

E' evidente al riguardo come lo spazio in cui sono stati e saranno costretti ad operare ancora per qualche tempo gli impiegati addetti alla politica del lavoro, soprattutto a livello circoscrizionale e decentrato, si é mantenuto, per scarsa sensibilità dei Comuni (ai quali la legge n.264 del 1949 assegna il compito di reperire i locali), su livelli di una insufficienza che rasenta nella maggior parte dei casi l'abbandono e lo squallore più totali.

Naturalmente il ribaltamento del concetto di collocamento da semplice "funzione" a "servizio" globale passa anche attraverso una riqualificazione del personale che dovrà svilupparsi in maniera puntuale e ricorrente.

Ma é di tutta evidenza come questo concetto, da sviluppare, anzi da creare, puntando al rinnovamento delle strutture ed all'adeguamento delle professioni, non potrà tradursi in realtà operativa se collateralmente non si innescherà il processo di ripresa socio-economica connesso alla realizzazione di adeguati investimenti.

S e é vero, come é vero, che l'Amministrazione del lavoro non ha il compito di creare posti di lavoro, perché tali decisioni una volta assunte (Parlamento) sono pilotate da organi amministrativi diversi, vi é comunque,

la necessità di programmare da parte degli Uffici del lavoro l'utilizzo delle risorse umane, attività questa che risulta, nella moderna concezione dello sviluppo, determinante.

E un altro concetto è da chiarire: la valutazione dei risultati di una legge può essere fatta a condizione che la riorganizzazione della struttura, che da essa deriva, si sia completata e si sia provata la portata dell'innovazione nei riguardi della utenza (in questo caso, lavoratori e datori di lavoro).

Ma c'è di più: dal momento che l'innovazione può essere misurata solo se si verificano le condizioni in cui il Parlamento aveva ipotizzato, emanando la norma, che la nuova struttura avrebbe agito, rientra nella potestà parlamentare verificare:

- se tali condizioni (che si riassumono nel concetto di ripresa economica delle aree terremotate) si sono realizzate;
- se i tempi assegnati all'Amministrazione per conseguire gli obiettivi del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi sono ragionevolmente compatibili;
- se il fabbisogno finanziario definito dalla vigente normativa sia in grado di soddisfare le esigenze emergenti da un ragionato piano di ammodernamento e potenziamento del servizio.

1.1 Una domanda alla quale non si può che rispondere di no.

La domanda è questa: si è avviata la ricomposizione

del tessuto sociale ed economico delle zone terremotate?

L'anno 1981 é stato dedicato totalmente dal Commissario straordinario Zamberletti e dai Comuni alla gestione dell'emergenza. F'altro non si poteva fare.

Ma l'esperienza maturata sul campo si é dimostrata utile per mettere a punto le necessarie verifiche alla legge 219 sulla ricostruzione. Ciò non significa altro che il più é da fare.

Da notizie stampa si apprende che, ad esempio, la prima pietra della ricostruzione del centro commerciale di Avellino é stata posta solo domenica 21 febbraio 1982, quindici mesi da quella tragica domenica.

Ma sappiamo tutti che i tempi della ricostruzione, fissati già in 10 anni, scontano l'incertezza sulla reale consistenza dei finanziamenti destinati all'uopo.

E' indispensabile meditare allora su tutto ciò.

1.2. La compatibilità dei tempi rispetto agli obiettivi da conseguire -

E' bene ricordare che il decreto-legge (del febbraio 1981) con il quale si é definito il primo approccio al problema dell'ammodernamento e potenziamento del servizio del collocamento non conteneva alcuna copertura finanziaria.

Essa é stata determinata il 16 aprile 1981 in sede di conversione in 30 miliardi che dovranno essere spesi nel periodo 1981/83: di essi, 23 miliardi sono stati destinati alle spese di parte corrente, mentre 7 miliardi

sono destinati alle spese in conto capitale (costruzione e acquisto delle sedi dei servizi statali dell'impiego).

Una lettura superficiale del disposto normativo potrebbe far apparire legati i tempi di attuazione del programma di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego a una scadenza triennale (1981-1982-1983).

Nulla di più errato.

Ciò perché la disponibilità finanziaria delle somme assegnate si è avuta effettivamente dalla data di registrazione del decreto del Ministro per il Tesoro presso la competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, data che è quella del 29 giugno 1981, mentre la scadenza della legge è fissata al 30 giugno 1983.

In altri termini, il Ministero del lavoro è costretto ad attuare il piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle due Regioni in soli 2 anni!

Nessun commento si può fare: ma la considerazione più triste è che, ad oggi, dopo che da 10 anni si discute di riforma del collocamento, l'Amministrazione è costretta ad operare in ristrettezze temporali che ne riducono la credibilità nel solo momento in cui, resosi disponibile un locale, si andrà, oggi, a chiedere al proprietario di averlo in fitto per appena un anno. E dopo?

Sono questi gli interrogativi urgenti ai quali si dovrà dare una risposta.

Se, poi, immaginiamo che per ottenere la concessione

da parte della SIP della rete di trasmissione dati per l'automazione dei servizi occorrono almeno due anni per le due Regioni, si dimostra ancora meno attuabile il disegno politico contenuto nella 140/81.

Da qui, la necessità che vengano valutate le proposte normative che il Ministero si riserva di avanzare nella sede competente:

- accesso al Fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'art.3 della legge n.219/81, al fine di creare un patrimonio immobiliare autonomo con la costruzione delle sedi degli Uffici provinciali del lavoro e delle relative Sezioni circoscrizionali e decentrate;
- spostamento a un altro triennio della data di scadenza del piano di ammodernamento e potenziamento;
- assunzione di un congruo numero di impiegati in possesso di quella professionalità necessaria a rendere efficace l'azione dei servizi statali dell'impiego nelle due Regioni, ponendosi l'Amministrazione in linea con quelli che sono gli obiettivi prefissati nell'A.U. n.760 (ora A.S. numero 1602).

1.3 Ridefinizione del fabbisogno finanziario -

Lo spostamento nel tempo della scadenza del piano importa necessariamente la ridefinizione delle risorse finanziarie.

In ogni caso, va opportunamente valutata la possibilità di utilizzare le somme già stanziata alla voce "Servizio nazionale dell'impiego", iscritta nella legge finanziaria.

Al contempo si renderà necessario ricorrere alle somme annualmente non utilizzate del Fondo di riconversione e ristrutturazione industriale, programmando un aumento delle somme da destinare al Fondo per la mobilità dei lavoratori, gestito dall'Amministrazione del lavoro.

Da ultimo, si renderà utile ricorrere al finanziamento comunitario, tenuto conto che sarà necessario proseguire in tale area la sperimentazione avviata.

PAGINA BIANCA